



COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.14

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004,
PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PERSONALE DIPENDENTE ENTI LOCALI**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. TURINO/Giuseppe	Sindaco	NO
2. EMANUEL/BRUNO	Vice-sindaco	SI'
3. MASINO/PROSPERINO	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Bruno EMANUEL, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vicesindaco, in luogo del Sindaco, Responsabile del Servizio, propone l'adozione del provvedimento avente ad oggetto **“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PERSONALE DIPENDENTE ENTI LOCALI”**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, al fine conseguire una economia di gestione delle risorse del Comune, si rende necessario, procedere ad una riduzione dell'orario di servizio della dipendente Elisabetta Calvo, istruttore direttivo contabile CAT. D, posizione economica D3, assunta a tempo pieno ed indeterminato presso questo Comune a far tempo dal 01.12.1999;

RICHIAMATO l'art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali in data 22 gennaio 2004, che consente, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo C.C.N.L., per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza, mediante convenzione che definisca, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

PRESO ATTO dell'orientamento applicativo espresso dall'ARAN - RAL 670 - nel quale vengono fornite indicazioni in merito alle convenzioni previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 precisando che tali convenzioni non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 42 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, bensì rappresentano convenzioni di gestione dei rapporti di lavoro;

PRECISATO che l'utilizzo del personale a tempo parziale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 non rientra nei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 per mancanza di presupposto. Infatti la Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 6/2012/PAR), sezione Regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n. 7/2012/PAR) sezione Regionale di controllo per il Lazio (deliberazione 33/2012/PAR), sezione Regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 448/2013/PAR e n. 414/2013/PAR) hanno chiarito che “L'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello “scavalco condiviso” non perfeziona dunque un'ipotesi di comando temporaneo, nel senso stretto del termine, né un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività” e pertanto non impatta con i limiti posti all'assunzione di personale a tempo determinato (vincolo finanziario di cui all'art. 9, c. 28, DL 78/2010);

DATO ATTO che le spese sostenute pro quota dall'ente utilizzatore per le prestazioni lavorative ex art. 14 CCNL 22.01.2004 sono da computarsi nella spesa di personale di cui all'art. 1, c. 557, della L. 296/2006 e conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni;

ATTESO che:

-l'art.56 del D.P.R. n.3/195, così come modificato dalla L. 127/1997, prevedeva l'istituto del comando, ovvero che "l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti a vigilanza dell'Amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene" (primo comma), comando che poteva essere "disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza" (secondo comma);

-l'art.30 comma 2 sexies del Decreto Legislativo n.165/2001 il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'art.6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

-i commi 413 e 414 dell'art.1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), in base ai quali: "413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 30 comma 2 sexies,, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato";

-a decorrere dal 1 gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'art.56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3 è adottato tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato";

-l'attuale disciplina contrattuale del comparto Regioni e Autonomie Locali non prevede nessuna norma specifica al riguardo;

PRESO ATTO dell'interesse manifestato dal Comune di Brozolo all'utilizzo in convenzione della dipendente menzionata, per un tempo pari al 22,22% dell'orario di lavoro (n. 8 ore settimanali), indicativamente suddiviso su 2 giorni a settimana e che tale impiego è compatibile con le esigenze di servizio del Comune di Robella;

SENTITA la dipendente interessata, Dott. ssa Elisabetta Calvo, che si è resa disponibile a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Brozolo per 8 ore settimanali (22,22%), indicativamente suddivise su 2 giorni settimanali, per il periodo 15/02/2019-31/05/2019;

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale prevede che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra posizione analoga, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;

RITENUTO quindi procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Robella e il Comune di Brozolo, nella quale vengono definiti termini, tempi, modalità ed obblighi inerenti l'utilizzo a tempo parziale del rapporto di lavoro del citato dipendente;

VISTO lo schema di convenzione, composto di n. 10 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

RICONOSCIUTA la propria competenza, trattandosi di un accordo a tempo determinato tra Enti per l'utilizzo della prestazione di un lavoratore, materia di competenza della Giunta in quanto relativa alla potestà organizzativa e gestionale della struttura comunale;

PRECISATO che il Comune di Brozolo rimborserà al Comune di Robella il trattamento economico previsto dal CCNL in godimento alla dipendente, gli oneri riflessi a carico Ente e l'IRAP relativi al periodo di validità della convenzione in proporzione all'effettiva assegnazione al Comune utilizzatore, con le modalità e i termini di utilizzo del personale, preventivamente concordati tra gli Enti interessati che prevedono:

- con riferimento al tempo di lavoro la dipendente assegnata assicurerà la sua presenza in servizio per 28 ore presso il Comune di Robella e per 8 ore presso il Comune di Brozolo, rispettando comunque il monte ore non eccedente il limite massimo stabilito dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs n. 66/2003;
- con riferimento alla gestione del rapporto di lavoro la titolarità del rapporto di lavoro è conservata dal Comune di Robella a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;
- per quanto concerne il trattamento economico accessorio spettante per l'attività svolta presso il Comune di Brozolo (indennità di P.O., produttività collettiva, pagamento ore di lavoro straordinario, rimborso spese di viaggio, ecc.) questo verrà riconosciuto e corrisposto direttamente dal Comune di Brozolo alla dipendente stessa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 30, c. 2 sexies;
- l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18/07/2016;
- la deliberazione di C.C. n.15/2018 del 12.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 e successive modificazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 20/2018 del 09.04.2018 relativa all'approvazione del PEG 2018 e assegnazione dei capitoli di bilancio ai Responsabili dei servizi e successive modificazioni;

TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per l'utilizzo condiviso tra il Comune di Robella e il Comune di Brozolo, della dipendente Dott.ssa CALVO Elisabetta, Cat. D pos. economica D3 per il periodo dal 15/02/2019 al 31/05/2019;

2. di comunicare il presente provvedimento agli Uffici Personale e Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE, stante la necessità e l'urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi e verificati

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.lgs 267/2000 stante l'urgenza dettata dalla necessità di dare corso alla convenzione in data 15 febbraio 2019.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: Bruno EMANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione:	
X	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Robella, il 11/02/2019	Il Segretario COMUNALE F.to: Dott.ssa Rita AIELLO